

R.D.O. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI DI CITTA' NEL COMUNE DI VICENZA (CODICE CIG ZED225B0F2).

Importo a base d'asta € 11.900,00, PIU' € 100,00 NON SOGGETTI A RIBASSO, PIU' IVA

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

La presente richiesta di offerta riguarda l'esplicazione del servizio di contenimento della popolazione dei colombi di città nel territorio del Comune di Vicenza, secondo il criterio del minor prezzo.

ART. 2 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E TEMPI DI CONSEGNA

Il servizio oggetto della presente gara consiste nell'eseguire il contenimento numerico dei colombi nel territorio comunale, attraverso le seguenti modalità operative:

1. individuazione delle aree critiche nel territorio comunale per eccessiva presenza di colombi di città in accordo con il personale addetto del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio;
2. installazione, nelle aree di cui al punto 1., di idonee voliere (in un numero compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 5) per la cattura di volatili dotate di meccanismo indolore di entrata e di non più uscita, appositamente costruite con peculiarità atte ad evitare qualsiasi maltrattamento animali;
3. consegna di campioni degli animali catturati al Servizio Veterinario dell'ULSS 8 BERICA, deputato al monitoraggio della situazione igienico - sanitaria, secondo i tempi e le modalità convenuti con gli organi di vigilanza medesimi;
4. raccolta degli animali catturati con le voliere con cadenza di 15 giorni, per un numero di interventi non inferiore a 24) salvo particolari necessità definite di volta in volta dall'amministrazione;
5. pulizia e disinfezione del luogo di installazione della voliera ad ogni operazione di raccolta e svuotamento della stessa;
6. approvvigionamento di acqua e cibo in quantità idonea a permettere il sostentamento degli animali dal momento della cattura sino alla raccolta;
7. dopo la raccolta i colombi di città dovranno essere trasportati, ad esclusione degli esemplari di cui al punto 3., con automezzo autorizzato, ai fini del trasporto, dall'ULSS territorialmente competente, in idonee stalle di sosta (voliere di stabulazione permanente) anche queste appositamente autorizzate dall'ULSS territorialmente competente. Sono fatte salve ulteriori disposizioni degli organi di vigilanza territorialmente competenti inerenti al trasporto ed alla stabulazione;
8. dalle stalle di sosta (voliere di stabulazione permanente) i colombi catturati potranno essere destinati al conferimento presso altri allevamenti autorizzati, al conferimento autorizzato all'estero e/o al conferimento ad enti ed associazioni per il recupero dei rapaci in appositi centri provvisti delle necessarie autorizzazioni.
9. l'eventuale soppressione di individui malati dovrà avvenire con sistema eutanasiato certificato da parte di un medico veterinario. Le carcasse degli animali dovranno essere smaltite nel rispetto delle normative vigenti. E' assolutamente vietata la soppressione di esemplari sani.

Tutte le operazioni sopra riportate dovranno avvenire con l'utilizzo di metodi che non comportino alcun maltrattamento degli animali, nel rispetto delle vigenti normative in materia, secondo modalità ed orari tali da non arrecare disturbo alla cittadinanza.

Al termine di ogni operazione di raccolta di cui al precedente articolo dovrà essere redatto, a cura della ditta, apposito modello riportante almeno le seguenti indicazioni:

- estremi dell'intervento (indicazione della collocazione delle stazioni e data d'intervento);
- numero di esemplari raccolti;
- numero degli esemplari consegnati ai Servizi Veterinari;
- modalità di trasporto e luogo di conferimento.

Alla fine del periodo oggetto di contratto, la ditta si impegna a fornire dettagliata relazione tecnica finale attestante le modalità seguite per l'intero intervento di contenimento, gli eventuali problemi affrontati, i risultati ottenuti. In ogni caso la relazione conterrà almeno:

- numero complessivo degli esemplari raccolti ed indicazione del numero totale raccolto in ogni singola area individuata;
 - indicazione della destinazione finale adottata per gli individui sani raccolti;
 - numero degli esemplari soppressi con l'indicazione certificata della metodica utilizzata;
 - numero complessivo di esemplari consegnati ai Servizi Veterinari;
 - materiale fotografico attestante le modalità di esecuzione degli interventi con particolare riferimento alla raccolta ed al caricamento degli animali nei mezzi di trasporto.
- La ditta aggiudicataria, dovrà iniziare il servizio entro 10 gg lavorativi dalla data di affidamento dell'incarico.

Il presente incarico ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto.

ART. 3 AGGIUDICAZIONE

1. Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta che avrà offerto il minor prezzo.
2. Qualora il medesimo minor prezzo sia offerto da due o più ditte il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato prima, in termini temporali, l'offerta.
3. Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dalla ditta costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria del servizio.
4. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente disciplinare, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
5. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida.
6. In caso di irregolarità o carenze non sanabili, e fermo restando l'eventuale esercizio della facoltà di cui all'art. 83 del D.Lgs 163/06 in tutte le fasi della procedura, si procederà all'esclusione delle relative offerte.
7. In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.
8. L'offerta dovrà essere perentoriamente presentata entro il termine previsto nella RDO.
9. **La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di impossibilità di presentazione dell'offerta da parte delle ditte partecipanti a causa di problemi tecnici o malfunzionamenti del mercato elettronico della pubblica amministrazione.**
10. L'apertura della documentazione avverrà il giorno 21/03/2018 a partire dalle ore 10.00 in seduta pubblica.

ART. 4 ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA/ SERVIZIO

1. **Il servizio di contenimento della popolazione dei colombi di città nel territorio del Comune di Vicenza, dovrà essere effettuato secondo quanto indicato all'art. 2 del presente Disciplinare.**
2. La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare il servizio in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

3. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione del servizio.

4. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione del servizio.

5. L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

6. Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti il servizio.

ART. 5 REQUISITI RICHIESTI

1. Le ditte, per poter essere ammesse alla gara non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e devono possedere idonea iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A.

2. Devono inoltre presentare la seguente documentazione, tutta firmata digitalmente, a pena l'esclusione dalla gara:

- **il presente Disciplinare per l'accettazione di tutte le clausole contrattuali qui contenute;**
- **il Capitolato d'Oneri**
- **la dichiarazione ai sensi dell'art. 80 e art. 3 del Capitolato d'Oneri;**
- **il DUVRI.**

Fermi restanti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016, ai fini della partecipazione alla gara, codesta ditta offerente dovrà possedere alla data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, i seguenti requisiti:

1) essere in possesso di automezzo autorizzato, ai fini del trasporto animali, dall'ULSS territorialmente competente;

2) essere in possesso di idonee stalle di sosta (voliere di stabulazione), autorizzate dall'ULSS territorialmente competente.

Contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere fornita idonea documentazione del possesso dei predetti requisiti (libretto di circolazione e autorizzazioni ULSS del veicolo al trasporto animali, autorizzazioni ULSS della stalla di sosta/voliera di stabulazione) e la seguente documentazione:

3) dichiarazione che le voliere sono appositamente costruite, con peculiarità atte ad evitare qualsiasi maltrattamento di animali;

4) Certificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali per l'attività specifica. Dichiarazione art. 26 comma 1 D Lgs. 81/2008.

5) Autorizzazione rilasciata dalla propria Regione e ASL, per il trasporto di esemplari morti (carcasce). Registro delle partite di sottoprodotti di origine animale (Art. 9 Reg. CE/1774/2002) Materiale di Categoria 2.

3. Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive e la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'**uno per cento** del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro.

4. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

5. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

6. In caso di inutile decorso del termine di 10 giorni, il concorrente è escluso dalla gara.

7. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

8. la congruità delle offerte sarà valutata in base al disposto dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 6 - PAGAMENTI

1. Le fatture, emesse trimestralmente, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.

2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è il Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio al quale l'Indicé delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **OD97S7**.

4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

ARTICOLO 7 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

3. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **ZED225B0F2**

ARTICOLO 8 – CODICE DI COMPORTAMENTO (v. art. 11 Capitolato d'Oneri)

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti

dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it> alla pagina "amministrazione trasparente".

ARTICOLO 9 – PROTOCOLLO DI LEGALITA' (v. art. 11 Capitolato d'Oneri)

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.


ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI (v. art. 17 del Capitolato d'Oneri)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali di cui l'appaltatore e la stazione appaltante venissero reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione dell'appalto, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del medesimo.

Luogo a data Vicenza, 7.3.2018

IL DIRETTORE

Dott. Danilo Guarti


(timbro e firma)

